

## VERSO LA “NORMALIZZAZIONE” DEL LAVORO PENITENZIARIO. SPUNTI CRITICI\*

di Marco Isceri

(Avvocato e dottorando di ricerca in Economia civile – Università LUMSA)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il quadro normativo. – 3. Il problema delle ferie. – 4. Sulla prescrizione dei crediti da lavoro. – 5. La remunerazione del lavoratore detenuto. – 6. Il problema della tutela giudiziale. – 7. Lavoro penitenziario o lavoro subordinato?

1. Quando si parla di “lavoro dei detenuti”, “lavoro carcerario” e “lavoro penitenziario” si fa riferimento, solitamente, a quelle mansioni – che possono consistere nello svolgimento di attività finalizzate al funzionamento degli istituti detentivi ovvero alla produzione di beni e/o servizi ulteriori – stabilite dalla Legge con finalità di rieducazione e rivolte a soggetti in stato di detenzione, vale a dire i condannati e gli internati<sup>1</sup>.

Il lavoro e la detenzione in carcere sono, curiosamente, due concetti che hanno vissuto, nelle varie epoche storiche, trasformazioni rilevanti e la cui fusione genera e ha generato notevole interesse da parte degli studiosi.

In particolare, mentre nell’antichità il lavoro era considerato vile e indegno, un’opera da schiavo secondo ad esempio Cicerone, il quale non a caso viveva in un’età in cui vigeva la ripartizione per classi sociali; ovvero un’opera da non proseguire oltre il minimo vitale indispensabile, evitando “accumuli”<sup>2</sup>.

---

\* Lo scritto trae spunto, dalla relazione “Le prospettive del lavoro penitenziario”, qui rielaborata con l’aggiunta di note di dottrina e giurisprudenza, svolta dall’autore il giorno 17 novembre 2017 nella LUMSA di Roma in occasione del Convegno dal titolo “Il reinserimento dei detenuti”.

<sup>1</sup> V. Grevi, *Esecuzione penitenziaria e rieducazione del condannato nelle regole minime per il trattamento dei detenuti*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura penale*, 1974, 540; cfr. C. De Filippi, D. Bosi, *Il sistema europeo di tutela del detenuto*, Milano 2001, 5 ss. Cfr. sul punto A. Martelli, P. Zurla (a cura di), *Il lavoro oltre il carcere*, Milano 1995, 30 ss.; P. Troncone, *Manuale di diritto penitenziario*, Torino 2006, 169; M. Ruotolo, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino 2002, 173; F. Mantovani, *Il problema della criminalità*, Padova 1984; G. Vidiri, *Il lavoro carcerario: problemi e prospettive*, in *Lavoro* 80, 1986, 50; F. Fiorentin, A. Marcheselli, *L’ordinamento penitenziario*, Milano 2005, 14 e ss; G. Di Gennaro, R. Breda, G. La Greca, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano 1997, 140 e ss; M. Vitali, *Il lavoro penitenziario*, Milano, 2001; C. Erra, *Lavoro penitenziario*, in *Enc. dir.*, 1984, p. 567.

<sup>2</sup> La simbologia della Bibbia è la più efficace, poiché partendo dall’immagine della “manna” si può dire che ognuno deve raccogliere, ma non in eccedenza rispetto a quanto può mangiare. Se ne parla nell’Esodo 16, quando nel deserto di Sin il Signore mandò la manna e Mosè disse alla comunità degli israeliti: “È il pane che il Signore vi ha dato in cibo” e subito dopo «Ecco che cosa comanda il Signore: raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne, un ome a testa, secondo il numero delle persone con voi. Ne prenderete ciascuno per quelli della propria tenda”. Infine Mosè disse loro: “nessuno ne

Oggi, al contrario, il lavoro – anche quello manuale – è considerato, per il frutto delle grandi conquiste delle rivoluzioni industriali e l’affermazione degli ordinamenti giuridici, un «valore fondante della comunità sociale»<sup>3</sup>.

Allo stesso modo, anche il concetto di “pena” è mutato, passandosi da una concezione retributiva dell’afflizione detentiva tesa a compensare il male commesso, a una funzione di restaurazione del diritto offeso con finalità non più meramente afflittive del reo bensì, anche in aderenza al dettato costituzionale, rieducative.

La fusione<sup>4</sup> di queste due significative evoluzioni<sup>5</sup> ha prodotto la fattispecie del lavoro penitenziario che le racchiude entrambe<sup>6</sup>, nell’ottica di conferire dignità

faccia avanzare fino al mattino». Essi non obbedirono a Mosè e alcuni ne conservarono fino al mattino; ma si generarono vermi e imputridi. «Essi dunque ne raccoglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno mangiava; quando il sole cominciava a scaldare, si scioglieva». Nel sesto giorno essi raccolsero il doppio di quel pane, due *omes* a testa. Allora tutti i principi della comunità vennero ad informare Mosè. E disse loro «È appunto ciò che ha detto il Signore: domani è sabato, riposo assoluto consacrato al Signore. Ciò che avete da conservare, cuocetelo, ciò che avete da bollire, bollitelo; quanto avanza, tenetelo in serbo fino a domani mattina». «Essi lo misero in serbo fino al mattino, come aveva ordinato Mosè, e non imputridì, né vi si trovarono vermi». [...] «Nel settimo giorno, alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono». Cfr. M. Miscione, *L'uomo e il lavoro, Lav. nella giur.*, 2005, p. 505.

<sup>3</sup> R. Scognamiglio, *Il lavoro carcerario*, in *Arg. dir. lav.*, I, 2007, 16 e dottrina ivi citata tra cui G. Giugni, *Diritto del lavoro (voce per una enciclopedia)*, in *Giorn. lav. rel. ind.*, 1979, 11 ss.; T. Treu, *Diritto del lavoro (voce per il Digesto 2000)*, in *Giorn. lav. rel. ind.*, 1987, 723 ss.; F. Carinci, *Prefazione al commentario di diritto del lavoro*, vol. I, Torino 1998.

<sup>4</sup> La nozione di lavoro penitenziario cominciò ad affermarsi a partire dal XVI secolo, quando la condizione economica subisce modifiche dovute alle nuove scoperte geografiche e all’ampliamento dei mercati; posto che l’offerta di lavoro si rese via via più bassa determinando una penuria sempre più consistente di manodopera.

<sup>5</sup> Invero, in origine il lavoro dei detenuti aveva funzione eminentemente punitiva. L’art. 1 c. 1 del R.d. 18 giugno 1931, n. 787, che fino al 1975 regolamentava la materia, prevedeva, infatti, che in ogni stabilimento carcerario le pene si scontassero con obbligo di lavoro. «Dunque, il lavoro penitenziario rappresentava un elemento della pena diretto ad inasprirla. Niente di strano, quindi, che ad esso restassero sostanzialmente estranei i problemi d’ordine sia teorico sia pratico connessi al lavoro libero e che, conseguentemente, la dottrina giuslavoristica non si mostrasse interessata al tema» (così, F. Marinelli, *Il lavoro dei detenuti*, WP CSDLE 234/2014, 4. Cfr. anche dottrina ivi citata tra cui, in particolare, L. DE Litala, *La prestazione di lavoro nel sistema penitenziario italiano*, in *Dir. lav.*, 1946, I, 240 ss.; G. Pera, *Aspetti giuridici del lavoro carcerario*, in *Foro it.*, 1971, V, 53 ss.; R. Rustia, *Il lavoro dei detenuti*, in *Giur. merito*, 1973, p. 73 ss.; C. Erra, voce *Lavoro penitenziario*, in *Enc. dir.*, 1973, 565 ss.; G.F. Mancini, *Dovere e libertà di lavorare*, in *Pol. Dir.*, 1974, 578 ss.; D. Melossi, *Il lavoro in carcere: alcune osservazioni storiche*, in M. Cappelletto-A. Lombroso (a cura di), *Carcere e società*, Venezia 1976, 135 ss.; D. Melossi, M. Pavarini (a cura di), *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo)*, Bologna 1977; M. Vitali, *Il lavoro penitenziario*, Milano 2001, 1 ss.; G. VANACORE, *Lavoro penitenziario e diritti del detenuto*, in *Dir. rel. ind.*, 2007, 130 ss.; G. Fanci, *Il mercato del lavoro nel mutamento del sistema penitenziario: dalle rivoluzioni industriali ai networks sociali*, in *Riv. di criminologia, vittimologia e sicurezza*, 2008, 116 ss.; V. Lamonaca, *Profili storici del lavoro carcerario*, in *Rass. pen. crim.*, 3/2012, 44 ss..

<sup>6</sup> Come rilevato da attenta dottrina, «Nello storico esempio del lavoro carcerario, la utilità sociale è non nel tipo di lavoro (per beni collettivi o altruistici), ma semplicemente nello svolgere un’attività, si direbbe una qualsiasi, pur di evitare gli eccessi pericolosi dell’inattività; poi, con un piccolo passo,

sociale a fini rieducativi<sup>7</sup>, un obiettivo molto ambizioso ma che di rado riesce a realizzarsi nei penitenziari italiani a causa della notissima centralità della detenzione nel sistema penale che determina un pressoché costante aumento della popolazione carceraria<sup>8</sup>.

Suggestive e dense di significato, sul tema, le parole di G. Fiandaca, secondo cui «quando il reo è punito, giustizia è fatta. Non lo si vede più. Il carcerato è invece presente. Il suo tempo è disponibile, e questo tempo è vuoto. Coloro i quali lo tengono in custodia devono, con questo e in questo tempo, intraprendere qualcosa di ragionevole»<sup>9</sup>.

2. La riforma dell'ordinamento penitenziario, già con la L. 26 luglio 1975, n. 354, ha inserito elementi di umanizzazione dei sistemi di afflizione e di esecuzione della pena, anche mediante una pianificazione dell'attività lavorativa dei detenuti, quale aspetto fondamentale del trattamento penitenziario, in specie dopo la novella apportata dalla L. 10 ottobre 1986, n. 633, che ha modificato e/o sostituito gli artt. 20 e seguenti della L. n. 354 del 1975<sup>10</sup>.

In base alla normativa vigente appena ricordata, l'ordinamento penitenziario regola in modo differente il rapporto di lavoro carcerario, sia sulla scorta delle modalità concrete di svolgimento della prestazione (subordinata o autonoma), sia, nella sola ipotesi di lavoro subordinato, in base al soggetto di imputazione soggettiva del rapporto dal lato del datore di lavoro (amministrazione penitenziaria o soggetti terzi).

Il detenuto, dunque, può svolgere la prestazione lavorativa in una delle tre seguenti modalità<sup>11</sup>: lavoro autonomo; lavoro subordinato alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria; lavoro subordinato alle dipendenze di terzi.

Il lavoro autonomo è considerato dalla L. n. 354 del 1975 (art. 20, c. 15) come modalità eccezionale di esecuzione del lavoro penitenziario.

Le ragioni di una tale limitata considerazione paiono invero evidenti ove si rifletta sulla funzione rieducativa della pena, una funzione che è tipicamente

---

si può arrivare a un'utilità monetaria propria o altrui, come quando il lavoro dei carcerati venga messo sul mercato» (M. Miscione, *L'uomo e il lavoro, Lav. nella giur.*, 2005, 505).

<sup>7</sup> Cfr., in tema, A. Garofalo, *Il lavoro come mezzo di recupero sociale del condannato*, in *Rass. penit.*, 1957, 473 ss.; E. Eula, *Il lavoro penitenziario nell'economia dell'espiazione, della purificazione e della redenzione*, in *Last. Penit.*, 1958, 82 ss.; G. Vassalli, *Funzioni e insufficienze della pena*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1961, 297 ss..

<sup>8</sup> Aumentata fino a cinquantaseimila unità, secondo il Rapporto Antigone per il 2018. L.M. Solivetti (a cura di), *Il sistema penitenziario italiano. Dati e analisi*, Roma 2003; S. Bellomia, *Ordinamento Penitenziario*, in *Enc. dir.*, Milano 1980, XXX, 920.

<sup>9</sup> G. Fiandaca et al., *Rapporti civili. Artt. 27-28*, in Branca-Pizzorusso (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna 1991, 276.

<sup>10</sup> U. Romagnoli, *Il lavoro nella riforma carceraria*, in *Carcere e società*, Padova 1976, 98.

<sup>11</sup> Che probabilmente saranno quattro con l'aggiunta, a seguito dell'approvazione della riforma dell'ordinamento penitenziario, del lavoro di pubblica utilità disciplinato dal nuovo art. 20ter L. n. 354 del 1975 e connesso a detrazioni di pena ai sensi del nuovo art. 54, co. 3bis, L. n. 354 del 1975.

riconducibile alla prevalente natura subordinata del rapporto di lavoro del detenuto, che solamente agendo sotto i poteri datoriali potrà più facilmente nuovamente acquisire quelle connotazioni di socialità connesse al lavoro.

La finalità rieducativa si estrinseca, pertanto, nella forma di eterodirezione pura o, al limite, nella forma dell'apprendistato (cfr. art. 20, c. 15, L. n. 354 del 1975<sup>12</sup>).

Non desta stupore, pertanto, la scarsa considerazione normativa riservata al lavoro autonomo da parte dell'ordinamento penitenziario, tanto da dedicargli solo poche norme.

In ogni caso, si evidenzia brevemente che, in primo luogo, la L. n. 354 del 1975 sancisce che tale tipologia di lavoro possa essere svolta in via esclusiva solo dietro autorizzazione del direttore dell'istituto – che è chiamato ad accertare non solo che il detenuto richiedente abbia attitudini artigianali, culturali o artistiche (cfr. art. 20, c. 14, L. n. 354 del 1975), ma anche che si dedichi ad esse con impegno professionale.

In secondo luogo, il lavoro penitenziario autonomo può essere svolto sia all'interno che – ma solo previa autorizzazione della direzione dell'istituto – all'esterno della struttura detentiva.

Il lavoro carcerario in forma subordinata (alle dipendenze della stessa Amministrazione penitenziaria o, anche se più raramente, di terzi), forma largamente più diffusa e a cui prevalentemente quindi si riferiscono le pagine che seguono, è disciplinato da pochi articoli contenuti nell'Ordinamento Penitenziario, di cui si farà, di seguito, breve cenno.

L'art. 20 della L. n. 354/75 (e successive modifiche), rubricato «lavoro» sotto il Capo «modalità del trattamento penitenziario», statuisce al comma 1 che «negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private».

Il medesimo articolo 20, poi, dopo aver stabilito, al comma 3, che «il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza», dispone al comma 5 – con una formulazione significativa in funzione di quanto si dirà – che «l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale».

Lo stesso articolo, al comma 13, stabilisce, inoltre, che «le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro».

I commi successivi dispongono la possibilità, concessa alle direzioni degli istituti penitenziari, su autorizzazione del Ministro di giustizia, di «vendere prodotti delle

---

<sup>12</sup> Il quale recita: «I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito».

lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto» (comma 14); la possibilità per i detenuti di essere «esonerati dal lavoro ordinario» ed «ammessi ad esercitare per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche» (comma 15, di cui si è detto); ed inoltre che «la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale» (cfr. ancora il comma 15).

L'art. 20-*bis*, rubricato come «modalità di organizzazione del lavoro», prevede che «il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni».

L'art. 21 regola il lavoro all'esterno degli istituti<sup>13</sup>.

La materia del lavoro negli istituti penitenziari è, infine, disciplinata dal Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 47<sup>14</sup>.

Pare, dunque, evidente che, quando si discute di “lavoro carcerario” o “lavoro penitenziario”, ci si pone dinnanzi ad una fattispecie complessa in cui il rapporto di lavoro (nonché il sistema di regole per esso dettato) deve connettersi con la peculiare condizione soggettiva di privazione della libertà personale cui si trova il lavoratore detenuto; condizione propria del regime carcerario<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Prevedendo principalmente che «quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale» (comma 3) e che “per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza» (comma 4).

<sup>14</sup> Il comma 1 di tale articolo infatti prevede che «le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno sia all'esterno dell'istituto, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati», aggiungendo, al periodo successivo, che esse “allo stesso modo possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni. Soprattutto, si precisa che «i detenuti e internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono» e che «i datori di lavoro sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto, la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata dalla direzione»; inoltre essi «devono dimostrare alla direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale».

<sup>15</sup> Il quale è quindi caratterizzato da una duplice finalità: coordinare il trattamento dei detenuti nel rispetto della dignità umana (principio di umanizzazione) e favorire la funzione di recupero dei detenuti e la loro ripresa sociale (principio di emenda della pena). Del resto, anche la Consulta ha sempre adottato una concezione sostanzialmente polifunzionale della pena (così ad es., Corte Cost. nn. 22/1971, 167/1973, 143 e 264/1974, 119/1975, 25/1979, 104/1982, 137/1983, 237/1984, 23, 102 e 169/1985; 1023/1988).

Cosicché potrebbe porsi, a seconda dei casi, un problema di scissione tra titolarità del trattamento detentivo e del rapporto di lavoro a seconda della tipologia di lavoro penitenziario in questione.

Ove, infatti, il detenuto lavori alle dipendenze di un'impresa esterna, sia all'interno che all'esterno dell'istituto di pena, il rapporto di lavoro sarà posto in capo a quest'ultima mentre rimarrà nella titolarità dell'istituto di pena il trattamento detentivo del reo.

Tuttavia, le lavorazioni vengono gestite, nella pressoché totalità dei casi, sia all'interno, sia all'esterno dei penitenziari, dagli stessi istituti di pena: in questo caso si risconterà l'unicità nella titolarità del rapporto di lavoro/di detenzione, in capo allo stesso soggetto (direzione dell'istituto penitenziario).

Una volta brevemente richiamato il quadro normativo di riferimento, pare utile soffermarsi su alcune delle questioni giurisprudenziali più interessanti e controverse che hanno animato e animano il dibattito della dottrina e della giurisprudenza in tema di lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria che è, per ovvie ragioni, la tipologia maggiormente diffusa, per giungere, alla fine, alla possibile conclusione di un progressivo processo di avvicinamento del lavoro del detenuto a quello del soggetto libero, un percorso che riscontra ancora troppi ostacoli (si pensi al fatto che solo poco più del 20% dei detenuti, oggi, è impiegato in attività lavorative<sup>16</sup>) che tuttavia non potrebbero – come si avrà modo di dire – riscontrarsi in precostituite “barriere” di carattere oggettivo e soggettivo che si frapporrebbero tra il lavoro penitenziario e quello nel libero mercato.

3. L'accennato processo evolutivo che sta conducendo, almeno dagli anni 2000 il lavoro penitenziario verso il lavoro subordinato di diritto comune si estrinseca anche in relazione ad una questione di fondamentale importanza per il dipendente come quella delle ferie, vero e proprio caposaldo del lavoro “normale” in quanto fonte di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, riconosciuto a livello legislativo (art. 2109 c.c.) e costituzionale (art. 36, c. 3 Cost.).

Sul punto, l'art. 20, c. 16 della Legge sull'ordinamento penitenziario sancisce che «La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro [...] sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale».

---

<sup>16</sup> E' nota la previsione contenuta al co. 2 dell'art. 15 della L. n. 354 del 1975 secondo cui «Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro», la quale restringe il campo di applicabilità dello strumento rieducativo del lavoro per almeno due ordini di ragioni: da un lato la Legge si limita ad “assicurare” il lavoro, impegnandosi in tal modo in maniera inferiore rispetto alla situazione giuridica soggettiva passiva del “dovere” e, dall'altro, fa salvi i casi di impossibilità con una espressione solo apparentemente banale ma che, in verità, disvela le cattive intenzioni di un Legislatore arrendevole.

Ebbene, tale formulazione è stata dichiarata<sup>17</sup> dal Giudice delle Leggi, con sentenza n. 158 del 2001, costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria.

La sentenza è ben nota ed è stata oggetto di ampi commenti da parte della migliore dottrina<sup>18</sup>, è comunque interessante notare come, in quel caso, la Consulta abbia inteso richiamare un proprio precedente (nello specifico, la sentenza n. 1087 del 1988) per confermare che pur sussistendo delle innegabili differenze tra il lavoro penitenziario e quello "libero", al lavoratore detenuto debbano essere riconosciuti determinati diritti ponendo, tuttavia, un tassello ulteriore.

Nella decisione del 2001, infatti, la Corte Costituzionale ammette che il clima intorno al lavoro dei detenuti, dagli anni '80 agli anni duemila è radicalmente mutato, complice anche un lavoro di tendenziale equiordinazione da parte del Legislatore, che si è estrinsecato soprattutto nel sistema di aggiunte operato sull'articolo 20 della Legge sull'ordinamento penitenziario sia con leggi nuove tra le quali la L. 22 giugno 2000, n. 192 sia l'importante Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, approvato con D.P.R. del 30 giugno 2000, n. 230 .

Quanto al primo testo di Legge posso limitarmi a notare che la esigua consistenza quantitativa dell'art. 20 - costituito originariamente da soli nove capoversi - è andata via via ampliandosi, fino a comprendere ben diciannove capoversi.

Non è chiaramente al solo dato quantitativo che deve farsi cenno, quanto a quello qualitativo, che ha contribuito a modellare il lavoro penitenziario sulla scorta di quello di libero mercato o subordinato di diritto comune, mediante l'introduzione di alcuni istituti tipici di quest'ultimo come - ad esempio - il diritto al riposo festivo e alla tutela previdenziale.

Insomma, l'arricchimento normativo è avvenuto nel senso del lavoro subordinato di diritto comune<sup>19</sup>.

Quando - dunque - Corte Cost. 22 maggio 2001, n. 158 afferma che «il lavoro carcerario dovrebbe, per organizzazione e regole giuridiche, avvicinarsi il più possibile alle normali condizioni del lavoro libero» non manifesta solamente un'aspirazione (peraltro in aderenza alla Raccomandazione del Consiglio di Europa

---

<sup>17</sup> Con sentenza che tecnicamente può essere definita come interpretativa di accoglimento poiché mentre da una parte la Corte interpreta la norma di legge (nel caso affermando che la norma non riconosce al detenuto lavoratore le ferie retribuite), dall'altra afferma che tale mancata previsione è costituzionalmente illegittima.

<sup>18</sup> Cfr. F. Della Casa, *Il riconoscimento del diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che lavora*, in *Dir. Pen. e Processo*, 2001, 10, 1244 e dottrina ivi citata.

<sup>19</sup> La L. 22 giugno 2000, n. 193 - dal canto suo - agganciandosi a quanto già previsto dall' art. 46 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 favorisce l'attribuzione ai detenuti di lavori remunerati richiesti da soggetti esterni all'istituzione carceraria.

del 12 febbraio 1987), ma segnala un'inclinazione che si è tradotta nella introduzione di istituti giuridici che sono propri del lavoro subordinato in senso classico.

Certo che la sentenza del 2001 in commento non manca di avvisare l'interprete della chiara esistenza di distanze oggettive e soggettive tra il lavoro di diritto comune e quello carcerario, distanze che si imputano sia alla obbligatorietà della prestazione in luogo della sua volontarietà sia sulla natura dei lavoratori quali soggetti su cui esercitare un potere organizzativo superiore alla soglia di normalità, non mancando tuttavia di richiamare, relativamente alle ferie, una norma dettata per il lavoro comune come l'art. 36, c. 3 Cost., con ciò avvalorando la tendenza evolutiva che qui si vuole mettere in evidenza<sup>20</sup>.

La Corte conclude con questa affermazione testuale che è anche una sintetica argomentazione: «il diritto al riposo annuale integra appunto una di quelle posizioni soggettive che non possono in alcun modo essere negate a chi presta attività lavorativa subordinata»<sup>21</sup>.

La strada indicata, dunque, è quella del riconoscimento di una soglia minima incompressibile dei diritti di chiunque lavori a favore di altri, in ragione della nota implicazione della persona<sup>22</sup> nel lavoro subordinato, che trova – nella nostra Carta costituzionale – formale garanzia in norme immediatamente precettive.

4. Altro istituto significativo delle peculiarità del lavoro subordinato in generale e del lavoro dei detenuti in particolare è costituito dalla prescrizione dei diritti.

La mancata decorrenza dei termini prescrizionali, in costanza di rapporto di lavoro, in deroga ai principi civilistici, stabilita dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 10.6.1966 n. 63) nei casi in cui il rapporto non sia sorretto da stabilità, ha trovato fondamento nel cd. *metus* che il lavoratore prova verso il datore di lavoro e che rileva, principalmente, per i crediti vantati dal primo verso il secondo.

Anche in tal caso, il lavoro penitenziario è messo dalla Giurisprudenza sullo stesso piano di quello ordinario leggendosi, in varie pronunzie, ad esempio, che in

---

<sup>20</sup> In realtà, non vi è contraddizione tra una prudente esclusione dell'applicazione generalizzata degli istituti del lavoro ordinario al lavoro del detenuto e la perentoria affermazione dell'applicabilità del principio del diritto alle ferie retribuite.

<sup>21</sup> Sul punto, deve tuttavia escludersi l'applicazione dell'art. 2109 c.c. in base al quale l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro il periodo di riposo del lavoratore in quanto – date le peculiarità del rapporto – si dovrebbe ritenere che la decisione sulla turnazione dei periodi di ferie sia da porre in caso esclusivamente all'Amministrazione penitenziaria, mentre nessun dubbio pare sussistere circa il diritto del dipendente detenuto che non ne usufruisca, di ricevere – al termine del rapporto di lavoro – l'indennità sostitutiva delle ferie.

<sup>22</sup> Quale caratteristica di un rapporto che, sebbene appartenente al diritto patrimoniale, “è il solo a porre, sia pure per necessità istituzionale, un soggetto alle dipendenze di un altro soggetto”, e così “riguarda ancora l'avere per l'imprenditore, ma per il lavoratore riguarda e garantisce l'essere, il bene che è condizione dell'avere e di ogni altro bene” (F. Santoro-Passarelli, *Spirito del diritto del lavoro*, in *Saggi di diritto civile*, II, 1073, ovvero il notissimo contributo di F. Santoro-Passarelli del 1948, in cui il Maestro individua la funzione del diritto del lavoro nella “tutela della libertà anzi della stessa personalità umana del lavoratore”).

tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di “*metus*”<sup>23</sup>

In particolare si è evidenziato che le oggettive caratteristiche del lavoro carcerario presentano tratti comuni a quelli che in altri rapporti di lavoro (come ad esempio quello nautico, marittimo, aereo, etc.) hanno fin dall’origine giustificato la non decorrenza del termine prescrizione dei diritti del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto e che «non si identificano necessariamente col timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, pur non potendosi escludere nei confronti del lavoratore carcerario la configurabilità di una situazione di *metus*, comunque giustificativa di detta sospensione» (Cass. 16.2.2015, n. 3062).

Ne consegue, pertanto, che la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 11.2.2015 n. 2696).

Si noti che, nel caso del lavoratore detenuto, risulta ancor più forte la posizione di *metus*, poiché dovuta anche alla privazione della libertà personale, il che realizza una sua peculiare posizione di debolezza che può definirsi non solo economica ma anche esistenziale mancando sia la libertà personale, sia spesso qualunque possibilità di scelta di un altro datore di lavoro che rappresenta per molti l’unico autentico strumento rieducativo.

5. Quanto ad un altro diritto fondamentale del lavoro libero, l’art. 20 dell’ordinamento penitenziario stabilisce che il lavoro dei detenuti non ha carattere affittivo ed è remunerato.

Appare chiaro che il Legislatore, con una simile previsione, abbia inteso riconoscere la onerosità della prestazione lavorativa mentre una disposizione che avesse statuito diversamente non avrebbe adeguatamente valorizzato la dimensione “reale” del lavoro penitenziario, rendendolo – in ipotesi di gratuità – del tutto simile al lavoro forzato.

L’art. 22 della medesima Legge, inoltre, dispone il criterio di determinazione della remunerazione stabilendo che «le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, all’organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti di lavoro».

---

<sup>23</sup> Come si sa, nel lavoro subordinato nell’impresa la Corte Costituzionale, dopo l’entrata in vigore dell’art 18 con il quale è stata introdotta la tutela forte contro il licenziamento, ha affermato – invece – la decorrenza dei termini prescrizione anche in costanza di rapporto di lavoro. Tuttavia, oggi, dopo la cd riforma Fornero (L. n. 92 del 2012) e ancor più dopo il Jobs Act (D.Lgs. n. 23 del 2015) la dottrina e la giurisprudenza ritengono che vi sia stato un ritorno al passato: essendo la tutela reintegratoria ormai meramente residuale non vi sarebbe più stabilità del posto di lavoro e dunque riviverebbe in pieno la condizione di *metus* di cui si è sopra detto. In questo senso, tra le pronunzie più recenti si veda Trib. Milano del 2 febbraio 2017 secondo cui «La prescrizione del diritto alla corresponsione delle differenze retributive decorre, ex art. 2948 c.c, solo dal momento della cessazione del rapporto di lavoro. Detta norma vale anche per lavoratori dipendenti da azienda sottoposta all’art. 18 stat. lav.».

Probabilmente, è nelle pieghe di tale previsione che si insinuano alcune incrinature dell'altrimenti evidente avvicinamento del lavoro penitenziario a quello generale del lavoro nell'impresa.

In merito, due sono le considerazioni da fare: il Legislatore non definisce il corrispettivo per la prestazione lavorativa "retribuzione", ma utilizza un termine differente, ovvero "mercede", a voler presumibilmente evidenziare la differenza fra le due forme di remunerazione del lavoro.

In secondo luogo, la Legge prevede un riferimento alle tabelle contrattuali ma consente un trattamento peggiorativo ove ammette che la retribuzione del lavoratore possa anche attestarsi al di sotto del cd. minimo sindacale.

Con riferimento alla disposizione in esame sono stati più volte sollevati dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 36 della Costituzione, secondo cui «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa»<sup>24</sup>.

In tema, la Corte costituzionale si è pronunciata con la nota sentenza n. 1087 del 1988<sup>25</sup>, dichiarando infondata la questione di illegittimità costituzionale in quanto la disparità di trattamento fra lavoratori detenuti e lavoratori liberi sarebbe giustificata dalla peculiare finalità del lavoro penitenziario<sup>26</sup>.

Invero, la Corte, nella sua motivazione, ammette comunque l'applicabilità dei criteri di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost. anche in materia di lavoro carcerario (si noti il richiamo normativo alla quantità e qualità del lavoro, termini presenti nell'art. 36 cost.), in quanto la remunerazione per essere equa deve comunque risultare conforme a tali principi; in particolare la Corte sostiene che, tenendo presente la finalità rieducativa del lavoro penitenziario, non può fissarsi una retribuzione «di gran lunga inferiore a quella normale, in quanto sarebbe certamente diseducativa e controproducente; il detenuto non troverebbe alcun incentivo a lavorare e, se lavorasse ugualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale».

---

<sup>24</sup> Invero, la disciplina di cui all'art. 22 ord. pen., sebbene potrebbe considerarsi legittima dal canto del requisito costituzionale della proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato, potrebbe presentare dei problemi di compatibilità con l'altro criterio della sufficienza, considerata la possibilità di ridurre in maniera considerevole il corrispettivo fino ai due terzi del minimo contrattuale.

<sup>25</sup> Prima di tale pronuncia, la Corte costituzionale è stata adita più volte sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 ord. pen., ed ogni occasione di approfondimento al riguardo è stata fugata sostenendo l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione; così Corte cost. 11 aprile 1984 n. 103 e 23 dicembre 1986, n. 291, rispettivamente in *Foro it.*, 1984, I, 1182 ss. e in *G. cost.*, 1986, I, 2322 ss.

<sup>26</sup> Peculiarità ravvisabile nella funzione rieducativa della pena e – nell'ambito di essa – del lavoro. In altri termini, lo scambio sinallagmatico che caratterizza il contratto tipo e che si realizza tra lavoro e retribuzione, nel lavoro penitenziario si fonde con l'impegno a rieducare e il diritto a fruirne. A ciò si aggiunga la configurabilità di una sorta di retribuzione in natura costituita dallo speciale trattamento di vitto e alloggio previsto per il detenuto.

In quel caso, ovvero in ipotesi di fissazione di un trattamento economico eccessivamente inferiore rispetto a quello previsto per il prestatore di lavoro libero in punto di retribuzione, «non può del tutto escludersi che, trattandosi di un diritto soggettivo, il lavoratore possa adire, come nella specie, il giudice del lavoro il quale può disapplicare l'atto determinativo della mercede se importi violazione dei su richiamati precetti costituzionali»<sup>27</sup>.

Inoltre, la sostenuta legittimità costituzionale del trattamento retributivo dei detenuti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria si fonderebbe – a detta della Corte – sulla circostanza per cui, come visto, è stata prevista dal Legislatore un'apposita Commissione per la determinazione delle mercedi dei detenuti.

Il punto stimola due riflessioni.

La prima è quella secondo cui il sistema di fissazione della retribuzione appare segnato da anacronismi (l'utilizzo del termine mercede) e ritardi applicativi legati alle modalità di determinazione della stessa da parte della Commissione citata.

La seconda è quella secondo cui in tale Commissione è del tutto mancante la componente della rappresentanza dei detenuti, atteso che l'ingresso delle rappresentanze sindacali in carcere potrebbe consentire una più ampia parificazione tra il trattamento e le condizioni lavorative di tali soggetti ai lavoratori liberi, fungendo i rappresentanti sindacali, per l'appunto, come strumento di connessione e avvicinamento delle due categorie di lavoratori.

La recente discussa Riforma dell'Ordinamento penitenziario, inoltre, muove in una direzione chiara sul tema, nella parte in cui, tra le modifiche all'art. 22 propone la sostituzione del termine mercede con quello di remunerazione ed elimina *tout court* la Commissione interna, stabilendo la quota fissa dei 2/3 del trattamento contrattuale collettivo per i detenuti lavoratori.

Trattandosi di un progetto di riforma ancora in discussione il giudizio non può che essere sospeso, dovendosi tuttavia registrare nella abolizione (ove si auspica una integrazione) della Commissione interna e nella previsione stabile dei 2/3 della retribuzione per il lavoro libero un significativo *discrimen* tra lavoro penitenziario e lavoro libero, soprattutto perché, se la proposta verrà accolta, non vi saranno margini di parificazione.

Un aspetto che andrebbe chiarito è, invece, quello relativo al TFR spettante, ai sensi dell'art. 2120 c.c., «in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato» e in relazione al quale la Legge 354 del 1975 nulla dice.

---

<sup>27</sup> Con riferimento a tale sentenza, è da osservare che il giudice delle leggi per arrivare alla pronuncia di infondatezza dell'illegittimità costituzionale, fa come premessa una distinzione fra i detenuti che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, e coloro che siano invece alle dipendenze di terzi, occupati sia in attività all'interno del carcere che all'esterno. La differenza in punto di retribuzione di cui all'art. 22 è giustificabile soltanto se si tratta di lavoro svolto per l'amministrazione penitenziaria, in caso contrario infatti si creerebbe una discriminazione inaccettabile fra i dipendenti dello stesso datore di lavoro, a tutto discapito dei lavoratori detenuti.

Ora, tra una tesi negativa e una positiva, entrambe sostenute dalla dottrina, pare da preferirsi quella secondo cui, nel silenzio della Legge, il trattamento in parola spetti al detenuto lavoratore, attestandosi come una forma generalizzata di trattamento retributivo differito utile anche e forse ancor più per il detenuto, a colmare il disagio conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa.

Tesi, quest'ultima, che parrebbe anche più coerente con il principio secondo cui, in caso di silenzio normativo, occorre aderire all'interpretazione che meglio garantisca il rispetto dei principi costituzionali come, in questo caso, dell'art. 3 Cost..

6. Tra le problematiche da sempre più sentite sul tema dell'accennato percorso di riallineamento tra i due lavori vi è certamente quello della tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti lavoratori, un tema che, a ben vedere, si trova nel mezzo di un potenziale conflitto di norme.

E', infatti, noto che le controversie discendenti dai rapporti di lavoro sono devolute, ai sensi dell'art. 409 del codice civile alla competenza funzionale del Giudice del Lavoro; mentre le controversie che attengono al trattamento penitenziario (tra cui potrebbe astrattamente rientrare anche la materia del lavoro penitenziario) sono devolute alla competenza del Magistrato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 69 della L. n. 354 del 1975.

Sul tema, in un primo tempo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che «benché il lavoro carcerario, prestato dal detenuto all'interno o all'esterno dello stabilimento detentivo a favore dell'amministrazione penitenziaria oppure all'esterno alle dipendenze di altri datori di lavoro, sia assimilabile all'ordinario lavoro subordinato, la competenza del giudice del lavoro per le relative controversie deve ritenersi derogata a favore del magistrato di sorveglianza per effetto della attribuzione a quest'ultimo dei reclami dei detenuti concernenti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede, la remunerazione, lo svolgimento delle attività di tirocinio e lavoro, e le assicurazioni sociali» (Cass. S.U. 21 luglio 1999, n. 490).

Successivamente, con sentenza n. 341 del 27 ottobre 2006, la Corte Costituzionale ha chiarito l'illegittimità costituzionale del citato articolo 69, comma 6, lett. a), della L. n. 354 del 1975, nella parte attributiva al Magistrato di Sorveglianza la competenza a decidere sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti anche l'osservanza delle norme sulla loro attività lavorativa.

«Non v'è dubbio - afferma la Consulta - che il detenuto abbia diritto a far valere in giudizio le pretese nascenti dalla prestazione di attività lavorative. È parimenti certo che sia il detenuto sia la sua controparte abbiano diritto ad un procedimento giurisdizionale basato sul contraddittorio. Se si valuta la norma impugnata nella prospettiva delle susposte garanzie costituzionali, si deve notare, in primo luogo, che la procedura camerale in essa prevista, tipica dei giudizi davanti al magistrato di sorveglianza, non assicura al detenuto una difesa nei suoi tratti essenziali. Per altro verso, la disposizione non assicura adeguata tutela al datore di lavoro».

Sicché, pare ora certo che le questioni di lavoro del detenuto/lavoratore debbano essere necessariamente devolute al Giudice del Lavoro, anche dalla lettura di Cass. 31 agosto 2009, n. 19017<sup>28</sup>.

L'orientamento oggi affermatosi rappresenta un ulteriore tassello evolutivo a favore dell'elaborazione di uno statuto del lavoro del detenuto, poiché è innegabile che il riconoscimento di un Giudice "specializzato" e con applicazione di un rito *ad hoc* costituisca per il lavoratore la migliore garanzia di effettività dei diritti discendenti dall'esecuzione della prestazione lavorativa.

7. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte occorre dare conto di due differenti opinioni di dottrina inerenti alla natura del lavoro carcerario.

Si è detto che il lavoro rappresenta una delle migliori strategie di rieducazione del reo in quanto è il lavoro che disvela l'essere umano e lo rende davvero se stesso, aiutandolo a rintracciare dentro di sé quelle che sono le strutture sociali sconosciute con l'atteggiamento criminoso.

Si è dato conto anche dell'assetto normativo (come visto esistono molte tipologie diverse di lavoro penitenziario anche se il più diffuso è quello subordinato alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, su cui si sono soffermate queste brevi riflessioni<sup>29</sup>) che caratterizza il lavoro del detenuto e le complesse dinamiche anche giurisprudenziali che hanno distinto alcuni tra i principali aspetti di questa peculiare tipologia di lavoro, per tacere di altri che per ragioni di spazio non è stato possibile approfondire quali quelle afferenti il diritto alla rappresentanza sindacale, il diritto alla impignorabilità oltre il quinto della remunerazione (cfr. art. 24, c. 2, L. n. 354 del 1975), la tematica previdenziale, etc..

E' giunto il momento, ora, di trarre una, seppure necessariamente parziale, conclusione a questi spunti, in merito alla questione sulla reale natura del lavoro penitenziario.

Si è detto<sup>30</sup> che esso non può essere considerato un lavoro subordinato e ciò perché il rapporto sorge non in base a un incontro di volontà delle parti stipulanti ma

---

<sup>28</sup> Annotata in S. Spinelli, *Quale giudice per il detenuto lavoratore?*, in *Lavoro nella giur.*, I, 2010.

<sup>29</sup> Dallo studio della normativa del lavoro carcerario deriva che la barriera tra il medesimo e quello di diritto comune resiste solamente in relazione all'attività lavorativa svolta dai detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Solo in tal caso, infatti, la Legge sull'ordinamento penitenziario disciplina il rapporto di lavoro in modo così differente rispetto a quello "libero" tanto da giungere ad incidere, come visto, su diritti e doveri derivanti dal rapporto di lavoro stesso. Infatti, per quanto riguarda il lavoro autonomo e quello subordinato prestato alle dipendenze di terzi, le peculiarità caratterizzanti la disciplina del lavoro penitenziario (come, ad esempio, l'autorizzazione allo svolgimento di lavoro autonomo) hanno quale unico risultato quello di controllare la condotta penitenziaria del detenuto e di garantirne la dignità.

<sup>30</sup> Cfr. V. Simi, *Disposizioni di legislazione sociale particolari ad alcune categorie di lavoratori*, in *Tratt. dir. lav.*, Padova, 1952, 521 ss; De Litala, *Sicurezza sociale e sistema penitenziario in Italia, con particolare riguardo al lavoro dei detenuti*, in *Lav. sic. soc.*, 1962, 16 ss.; S. Hernandez, *Posizioni non contrattuali nel rapporto di lavoro*, Padova, 1968 56 ss.; T. Treu, *Onerosità e corresponsività nel*

per obbligo di legge, perché è prestato in favore esclusivamente dell'Amministrazione penitenziaria, perché è prestato da soggetti che subiscono forti limitazioni alla loro libertà personale tali da rendere il compito organizzativo del tutto peculiare e perché il fine di questa tipologia di lavoro è quello di rieducare il reo; una finalità sconosciuta al lavoro "libero".

È stato obiettato<sup>31</sup> a queste argomentazioni, tuttavia, che un rapporto di lavoro può sorgere anche in forza del dettato normativo e che il prestarlo in favore della sola Amministrazione penitenziaria, le caratteristiche soggettive dei lavoratori nonché il fine rieducativo non possono essere elementi in grado di distorcere la natura del rapporto che – pur con delle peculiarità che si rispecchiano in alcune parti della disciplina positiva come si è visto in materia di retribuzione – è da considerarsi come di tipo subordinato.

In altri termini, non vi è alcun *genus* speciale di lavoro: il lavoro carcerario è un lavoro subordinato con talune specifiche legate alle modalità concrete di svolgimento e ai soggetti protagonisti del rapporto.

In effetti, anche analizzando l'evoluzione della disciplina legale (si pensi ai passi da gigante compiuti tra la legislazione italiana penitenziaria del regime dei lavori forzati<sup>32</sup>, alla Riforma del codice penale del 1889, alla riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, alla successiva legislazione correttiva del 1986 e ai tasselli offerti dalle sentenze della Corte Costituzionale richiamate nelle pagine che precedono) una serie di ragioni militano in favore della tesi cui qui si aderisce.

In primo luogo, quanto all'eccezione per cui il rapporto sorgerebbe al di fuori del normale esercizio dell'impresa può affermarsi che ai sensi dell'art. 2239 c.c. è frequente l'esistenza di lavoro subordinato al di fuori dell'impresa restando disciplinato dalle norme in materia di lavoro subordinato "in quanto compatibili con la specialità del rapporto".

Inoltre, non si dimentichi che la Costituzione, all'art. 35, tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e in generale l'ordinamento civile ne ribadisce la tutela in tutte le sue forme organizzative ed esecutive (art. 2060 c.c.).

Insomma, anche secondo la migliore dottrina giuslavorista sul tema, va rilevato che il lavoro alle dipendenze dello stabilimento penitenziario «si colloca al di fuori della libera offerta ed accettazione delle prestazioni lavorative, si svolge nell'ambito

---

*rapporto di lavoro*, Milano 1968, 17.

<sup>31</sup> Cfr. G. Pera, *Aspetti giuridici del lavoro carcerario*, in *Foro it.*, 1971, 60; U. Romagnoli, *Il diritto del lavoro dietro le sbarre*, Padova, 1974, 112 e R. Pessi, *Il rapporto di lavoro del detenuto*, in *Dir. lav.*, 1978, 103 ss..

<sup>32</sup> L'evoluzione, in prospettiva, è sempre stata quella di realizzare un sistema penitenziario più compatibile al dettato costituzionale, finalizzato ad escludere trattamenti contrari al senso di umanità ed a perseguire trattamenti con funzione rieducativa del condannato, di cui all'art. 27, comma 3, Cost., tornandosi così ad imporre la tendenza ad assegnare alla pena un ruolo di emenda, piuttosto che meramente retributivo, come era concepito in passato. Cfr. G. Tranchina, *Vecchio e nuovo a proposito di lavoro penitenziario*, in V. Grevi (a cura di) *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna 1984.

di un'organizzazione e per il perseguimento di obiettivi diversi da quelli propri del lavoro alle dipendenze dell'impresa, si fonda sulla restrizione della libertà personale [...] ma ciò non toglie che esso assume la fisionomia e soggiace alla disciplina del lavoro subordinato per quanto attiene al regime fondamentale della tutela del lavoratore, pure adeguato alla particolarità del rapporto»<sup>33</sup>.

Le considerazioni sopra svolte inducono, dunque a concludere che gli elementi di specialità oggettiva e soggettiva del lavoro penitenziario non sono tali da rendere giuridicamente insormontabile la barriera, a volte interposta e spesso scardinata dalla giurisprudenza ai suoi più alti livelli<sup>34</sup>, dal Legislatore tra il lavoro dei detenuti e quello definito libero.

# ILP

---

<sup>33</sup> Così, R. Scognamiglio, *Il lavoro carcerario*, in *Arg. dir. lav.*, n. 1 del 2007, 23 e 24.

<sup>34</sup> Come ha ben evidenziato recentemente il Presidente della Corte Costituzionale G. Lattanzi, «la Costituzione è uno scudo nei confronti dei poteri dello Stato che neppure il Legislatore con le sue mutevoli maggioranze può violare, uno scudo che tutela tutti i cittadini, compresi i detenuti [...] la dignità dei detenuti è la stessa di chi non è recluso in carcere perché non esistono barriere tra dentro e fuori» (tratto da *Avvenire* del 27 settembre 2018). Si noti, in proposito, che nella stessa relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante modifiche all'ordinamento penitenziario è riportato che la riforma è tesa a rendere la disciplina in materia di lavoro più attuale, sia in considerazione della risalenza nel tempo della legislazione, sia degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, di legittimità, nonché delle corti europee.